

Prot.N. 2005/19585/COA/UDC

<b>Oggetto:</b> <i>Disciplina in materia di raccolta telefonica e telematica delle scommesse</i>
--

Si fa seguito alla nota della Direzione Centrale Concessioni Amministrative del 14 luglio 2003, con la quale sono stati forniti chiarimenti in ordine alle modalità di accettazione e di raccolta delle scommesse sugli eventi sportivi attraverso strumenti telefonici e telematici (*di seguito denominato "GIOCO A DISTANZA"*) disciplinate con il Decreto Ministeriale 15 febbraio 2001, n. 156, e con il Decreto Direttoriale del 31 maggio 2002.

In tale contesto, fermo restando il principio che la facoltà della accettazione telematica delle scommesse rientra nei poteri riconosciuti al singolo concessionario, ed in attesa dei previsti interventi attuativi della legge 30 dicembre 2004, n. 311, al fine di perseguire in modo più puntuale l'obiettivo di promuovere il gioco responsabile e di assicurare una maggiore tutela del giocatore; si ritiene opportuno richiamare il quadro normativo, completandolo di talune misure di carattere sperimentale e, come tali, provvisorie.

1. Mentre si ribadisce il divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse, viene consentita, in via sperimentale e provvisoria, al fine di sviluppare il *gioco a distanza*, l'offerta, da parte dei concessionari al di fuori dell'agenzia e previa autorizzazione di AAMS, di servizi di accredito di denaro su conti di gioco destinati all'esercizio del *gioco a distanza*;
2. In tutti i luoghi in cui sono distribuiti contratti di gioco ovvero sono offerti servizi di accredito di denaro su conti di gioco destinati all'esercizio di tali forme di gioco, deve essere esposto in modo visibile il divieto di intermediazione nella raccolta delle scommesse, il divieto di gioco da parte dei minori e le relative sanzioni, nonché eventuali comunicazioni predisposte dall'AAMS a tutela dello scommettitore ed in materia di gioco responsabile. Il concessionario deve altresì rendere disponibile ad AAMS i dati relativi all'ubicazione e gli altri elementi necessari ad identificare in modo univoco i suddetti luoghi e gli incaricati delle attività svolte, nonché eventuali altre informazioni richieste dall'AAMS;

3. Il concessionario è tenuto a comunicare e rendere visibili allo scommettitore (ad esempio sul portale di accesso ai giochi tramite la rete Internet ), al momento della richiesta di effettuare scommesse, informazioni a tutela dello scommettitore ed in materia di gioco responsabile, nonché eventuali comunicazioni ed integrazioni predisposte da AAMS;
4. Il concessionario è tenuto a controllare i conti di gioco gestiti ed ad effettuare verifiche costanti circa il corretto utilizzo degli stessi, segnalando immediatamente violazioni delle norme vigenti in materia di scommesse. A tal fine il concessionario predispone controlli sulle tipologie di scommessa, sulla frequenza e sugli importi delle stesse, al fine di individuare gli eventuali casi anomali; Il concessionario deve prevedere, nel suo rapporto con lo scommettitore, anche la possibilità di sospensione del gioco su propria iniziativa o su richiesta di AAMS;
5. E' fatto divieto di accettare, da parte di un singolo scommettitore, un numero superiore a 25 scommesse giornaliere;
6. Il concessionario è tenuto a mantenere una contabilità separata del *gioco a distanza* e rendere disponibili ad AAMS i saldi dei conti di gioco nonché le operazioni effettuate, ferma restando la possibilità di avvalersi di operatori di servizio;
7. Il concessionario è tenuto a rendere disponibili ad AAMS i dati personali dello scommettitore e prevedere opportuna clausola nel contratto di gioco da questi sottoscritto.

I concessionari sono tenuti ad uniformarsi alla presente nota entro 30 giorni dalla data del presente provvedimento; qualora entro tale periodo non siano stati attuati gli interventi previsti, ovvero in seguito siano accertate violazioni, AAMS provvederà, per i concessionari inadempienti, all'inibizione della raccolta telefonica e telematica.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Antonio Tagliaferri